



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORI
“**ROCCO SCOTELLARO**”



COD.MIN. NAIS08200N

Indirizzi: **Tecnico Economico - Tecnico Turistico - Liceo Scienze Umane - Sistema Moda - Corso Serale** 80046 S. GIORGIO A CREMANO (NA) - Via Carducci 33 - Villaggio Corsicato - Tel. 081/7711744 - 7717338 - Fax 5746721 Cod. Fisc. 95044800639 e-mail nais08200n@istruzione.it PEC NAIS08200N@PEC.ISTRUZIONE.IT Distretto Scolastico 34

Regolamento



Approvato con delibera n. del Consiglio d'Istituto del

Art. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO -COMPITI E COMPETENZE

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art.8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n.44 del 1febbraio 2001 ed eventuali successive e modificazioni e integrazioni.
2. Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe.
3. Ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.
4. Ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza.

Art. 2 NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.
2. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Dirigente Scolastico, è consentita la sua sostituzione esclusivamente con il primo collaboratore della Presidenza .

Art. 3 PRIMA CONVOCAZIONE- NOMINE

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva del Consiglio.
2. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. Il Dirigente invita i genitori rappresentanti ad esprimere eventuali autocandidature. Nel caso di un'unica autocandidatura non si procede a votazione. Qualora si presentassero più autocandidature, l'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei possibili eletti.
3. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vicepresidente, che assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste per il Presidente. Anche il Vicepresidente deve essere eletto tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. Per l'elezione del Vicepresidente si usano le stesse modalità previste dal comma 2 per l'elezione del Presidente.
4. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere ad una nuova elezione, in quanto il Vicepresidente non vi subentra di diritto.
5. In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Art. 4 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto, ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige l'attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del presente regolamento.
 2. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, adotta inoltre tutti i provvedimenti ed accorgimenti che si rendano necessari per un ordinato, scorrevole e regolare svolgimento dei lavori.
-

Art. 5 COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze. In caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età scelto fra la componente genitori.

Art.6 NOMINA DEL SEGRETARIO

Nella prima seduta viene nominato il segretario il quale redige il verbale della seduta che viene firmato congiuntamente con il Presidente.

Art. 7 DURATA DEL CONSIGLIO -SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DECADUTI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

1. Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.
2. Per la sostituzione dei membri eletti, decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste.

Art. 8 PROROGA DELLA LEGISLATURA

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art.9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sentito il Dirigente Scolastico. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Presidente della Giunta o da un terzo dei componenti del Consiglio.
2. La richiesta della convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'o.d.g.
3. E' facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
4. La convocazione comunque non può essere rinviata di più di 10 giorni oltre il termine indicato.
5. Il Presidente deve convocare il Consiglio d'Istituto con procedura d'urgenza laddove ne ricorrano i motivi.

Art.10 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del consiglio deve essere diramata per iscritto, a cura degli uffici di segreteria, ai membri del consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g. e con l'indicazione del giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
2. In caso di aggiornamento delle sedute non è indispensabile la convocazione scritta tranne che per gli assenti e senza vincolo di preavviso di gg.5.
3. La procedura d'urgenza non richiede il vincolo di preavviso di 5 gg. La convocazione ai componenti del Consiglio sarà a cura degli uffici di segreteria a mezzo telefono o e-mail.

Art.11 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio d'Istituto è fissato dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico.
 2. Non possono essere inclusi nell'ordine del giorno argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.
-

Art.12 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere come pubblico gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso senza diritto di parola.
2. Quando si discutono questioni concernenti persone singole, la seduta è segreta.
3. Il Presidente dispone la sospensione della seduta e il suo proseguimento in forma non pubblica qualora il comportamento del pubblico non consente l'ordinamento svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione.

Art.13 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

I membri del Consiglio di Istituto impossibilitati ad intervenire ad una seduta devono tempestivamente avvisare la Scuola o un membro del Consiglio stesso; in mancanza di tale atto, il consigliere sarà dichiarato assente ingiustificato. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, decade (art.35 T.U.).

Art. 14 APERTURA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti se sono presenti metà dei componenti più uno (art.37 del D.Leg.vo n.297 del 16.04.1994).
2. La durata massima dell'adunanza sarà di norma tre ore.
3. La seduta deve trattare gli argomenti secondo la disposizione con la quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere a maggioranza assoluta anche un diverso ordine di trattazione.

Art.15 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Accertata la presenza del numero legale di cui al punto precedente, il Presidente dichiara aperta la seduta che ha regolarmente inizio con la lettura e approvazione del verbale della riunione precedente

Art.16 FACOLTA' DI PARLARE

1. Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del consiglio.
2. Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola.
3. Per determinati argomenti, il Consiglio può decidere di sentire gli esperti in materia indicata nell'ordine del giorno.

Art. 17 PROCESSO VERBALE

1. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e riportato su apposito registro a pagine numerate. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'art. 2 del codice civile, ovvero da Consiglieri maggiorenni.
 2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e che svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti. Il verbale deve quindi riportare l'oggetto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 3. I verbali vengono letti e approvati all'inizio della seduta successiva. Il Processo verbale può essere anche approvato al termine della seduta, anche limitatamente alle delibere adottate al fine di renderle immediatamente esecutive, purché sia disponibile una minuta redatta in modo completo e preciso. Detta minuta deve essere controfirmata dal Presidente. Resta facoltà di ogni singolo consigliere di chiedere, nella seduta successiva, la lettura della verbalizzazione dei propri interventi.
 4. Il verbale deve essere depositato in Segreteria Amministrativa prima della successiva seduta.
-

Art. 18 VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità della seduta del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.19 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Il Presidente e i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto di accesso alla documentazione e tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio di Istituto e di prendere visione di tutta la relativa documentazione secondo le norme vigenti.

Art. 20 DIRITTO DIVOTO DEGLI STUDENTI

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio che non abbiano raggiunto la maggior età non hanno voto deliberativo nelle materie di cui al 1° comma e alla lettera b del 2° comma dell'art. 10 del D.L.vo n.297/94.

Art. 21 LA GIUNTA ESECUTIVA E SUE ATIRIBUZIONI

1. Il comma 7 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - prevede che in seno al Consiglio d'Istituto venga eletta la Giunta esecutiva. La designazione dei membri della Giunta esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei possibili eletti.
2. La Giunta esecutiva dura in carica per tre anni scolastici. Viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. Gli atti della Giunta sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto. La documentazione esplicita e completa, relativa ai singoli punti all'ordine del giorno è a disposizione dei membri della Giunta esecutiva presso la sede amministrativa dell'Istituto.
4. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, art. 2, comma 3, l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori al Consiglio d' Istituto.

Art. 22 REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

Art. 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia al titolo I, capo I del D.L.vo 297/94.
